



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

composto dai magistrati

Dott.ssa Paola Demaria

Presidente

Dott.ssa Simona Gambacorta

Giudice

Dott.ssa Nicoletta Aloj

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5062/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi

TRA

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ N)

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ V), in qualità di procuratrice speciale di \_\_\_\_\_ A (C.F. \_\_\_\_\_ ),

\_\_\_\_\_ IA (C.F. \_\_\_\_\_ F) e \_\_\_\_\_

(C.F. \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ (C.N. \_\_\_\_\_ 2), in qualità di erede dell'originaria

attrice \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ (C \_\_\_\_\_ 7)

tutti rappresentati e difesi \_\_\_\_\_

**ATTORI**

E

**PARROCCHIA**

\_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_ ), in persona del legale rappresentante pro



tempore Reverendo Padre \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Lorena Iannuzzi e Parween Trischitta

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice:

*“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premessa ogni ed opportuna  
declaratoria del caso e di legge, salva ogni miglior pronuncia,*

In via preliminare:

*disporre la rinnovazione dell’inventario del compendio ereditario, per non  
essere ai convenuti opponibile quello redatto dal Notaio Dott. Mario \_\_\_\_\_ in  
dispregio delle disposizioni di cui all’art. 771 e segg. c.p.c.*

In via principale:

*annullare il testamento olografo a firma \_\_\_\_\_ datato \_\_\_\_\_ e  
pubblicato il \_\_\_\_\_ '9 con verbale del Notaio Mario \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_, in  
quanto viziato da errore e, per l’effetto, dichiararne l’inefficacia, nonché  
l’invalidità delle disposizioni ivi contenute;*

*accertare e dichiarare aperta la successione ab intestato, con ogni effetto di  
legge e devoluzione della stessa agli odierni attori, in ragione della quota a  
ciascuno spettante, e, per l’effetto,*

*ordinare alla Parrocchia \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_) corrente in Torino via \_\_\_\_\_, in  
persona del suo legale rappresentante in carica, di provvedere alla restituzione  
di tutti i beni ereditari in suo possesso, dell’immobile attualmente detenuto senza  
titolo e dei frutti percepiti a far data dall’apertura della successione*

In via subordinata:

*accertare la mera natura di legato del lascito disposto dalla de cuius \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in favore della \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_”;*

In via di ulteriore e delegato subordine,



*nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande come sopra formulate, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito riconoscere agli attori la qualità di legatari, con immissione nel possesso di tutti i beni oggetti di legato, nell'esatta consistenza che risulterà dovuta all'esito dell'esperenda istruttoria.*

*Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come di legge."*

Parte convenuta:

*"Voglia il Tribunale Ill.mo*

*contrariis reiectis,*

*In via preliminare*

*- dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza ed incertezza dell'oggetto della domanda o quantomeno dichiarare l'improponibilità della domanda principale e della prima domanda subordinata;*

*Nel merito*

*- respingere tutte le domande ex adverso formulate per le ragioni esposte in narrativa, e comunque essendo infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare valido il testamento della signora \_\_\_\_\_, pubblicato a rogito Notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (repertorio \_\_\_\_\_);*

*In ogni caso*

*Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di mediazione e di causa, oltre rimborso spese generali 15%, IVA, CNPA come dovute per legge, e successive occorrente."*

#### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione notificato il 3.03.2021 gli attori, premesso, tra l'altro

- che \_\_\_\_\_, vedova \_\_\_\_\_ an, già residente in Torino, decedeva in data \_\_\_\_\_ 9 in Torino lasciando quali unici parenti i nipoti *ex fratre* originari attori nel presente giudizio;
- che in particolare \_\_\_\_\_ era figlio della sorella premorta della *de cuius* \_\_\_\_\_



7. Gli attori hanno dedotto che l'inventario è stato redatto senza che essi potessero assistere alle relative operazioni, pur avendo essi la qualità quantomeno di legatari, concludendo "in via preliminare" perché il Tribunale disponga la rinnovazione dell'inventario.

Tale domanda può essere esaminata solo all'esito dell'esame delle altre domande atteso che occorreva preliminarmente stabilire se ed in quale veste gli attori avrebbero dovuto partecipare alle operazioni di inventario.

Essendosi accertato che gli attori, fatta eccezione per \_\_\_\_\_, non rivestono la qualità di legatari né tantomeno la qualità di eredi, la mancata partecipazione di costoro alle operazioni di inventario non viola il disposto normativo, che riserva la partecipazione unicamente al coniuge superstite, agli eredi legittimi presunti, all'esecutore testamentario, agli eredi istituiti, ai legatari e ai creditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli (art. 771 c.p.c.).

Dunque, fatta eccezione per \_\_\_\_\_ la doglianza è senz'altro infondata.

Quanto a \_\_\_\_\_ n, si tratta dell'unico soggetto tra gli odierni attori destinatario di una valida disposizione a titolo di legato, atteso che a lui la testatrice lasciò "i disegni di Dragominesco che lui ama tanto".

In tale qualità \_\_\_\_\_ avrebbe avuto il diritto di assistere alle operazioni di inventario (art. 771 c.p.c.), e avrebbe dovuto essere avvisato del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni, ovvero, se (come viene affermato in atti) non residente o non domiciliato nella circoscrizione del Tribunale, avrebbe dovuto essere avvisato in sua vece il notaio che, su istanza di coloro che avevano chiesto l'inventario, avrebbe dovuto essere nominato dal giudice per rappresentare il legatario (art. 772 c.p.c.). Tale avviso non è stato dato, come è stato affermato dallo stesso Notaio \_\_\_\_\_ che ha redatto l'inventario escusso quale testimone.

Come si è detto (tralasciando le inammissibili conclusioni formulate per la prima volta con la comparsa conclusionale) parte attrice in dipendenza di ciò ha chiesto



disporsi la rinnovazione dell'inventario, per non essere opponibile agli attori quello redatto dal Notaio

Parte convenuta ha osservato che tale omissione non determina la nullità dell'inventario, ma consentirebbe alla parte nei cui confronti l'avviso sia stato omesso di ottenere la rettifica dell'inventario ogni qualvolta ella riesca a dare prova delle sue contrarie deduzioni.

Ritiene il Collegio di dover aderire alla tesi da ultimo prospettata, che è stata sostenuta anche in giurisprudenza. Si richiama al riguardo uno dei pochi precedenti editi (segnalato anche dalla parte convenuta) della Corte d'Appello di Roma del 23.02.1982 (in *iusexplorer.it*) secondo il quale *“Nell'ipotesi in cui il legatario sia erroneamente ritenuto privo della residenza nella circoscrizione del tribunale e pertanto l'avviso dell'inizio delle operazioni di inventario venga comunicato al notaio nominato in sua rappresentanza, tale avviso non può ritenersi idoneo a soddisfare l'esigenza della comunicazione personale al suddetto legatario che abbia in realtà residenza anagrafica nella circoscrizione del tribunale. La suddetta invalidità della notifica al notaio non comporta tuttavia la nullità dell'inventario e la conseguente decadenza dal beneficio, facendo nascere soltanto il diritto a respingerne le risultanze e a chiederne la rettifica dopo aver fornito la prova delle proprie contrarie deduzioni”*.

Nessuna nullità può invero discendere dall'omissione dell'avviso, atteso che non è prevista alcuna ipotesi di nullità testuale, né vi sono elementi per affermare che si tratti di violazione di norma imperativa, non essendo la norma posta a tutela di interessi generali, ma di interessi particolari dei soggetti della cui partecipazione si tratta.

Dunque, una volta accertata l'assenza dell'avviso, ciò non determina automaticamente l'invalidità dell'inventario e la sua rinnovazione, ma l'inventario potrebbe al più essere rettificato là dove si desse prova della esistenza di beni ereditari dei quali non si è dato conto.



Avuto riguardo al principio generale per il quale ogni azione giudiziale deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante della parte istante, che deve poter trarre una qualche utilità dalla pronuncia invocata (art. 100 c.p.c.), ritiene il Tribunale che non ogni omissione possa essere oggetto di rettifica su istanza del legatario non avvisato \_\_\_\_\_, ma solo le omissioni che in concreto possano incidere sui suoi diritti ereditari.

Quanto alla disposizione con la quale si sono legati ad \_\_\_\_\_ quadri di D. \_\_\_\_\_, parte convenuta ha esposto che ad essa è stata data esecuzione, e ha prodotto a corredo di ciò il documento n. 21 dal quale risulta che ad \_\_\_\_\_ sono stati consegnati i quadri di \_\_\_\_\_ ivi meglio descritti.

Non risulta provata l'esistenza di ulteriori quadri di tale autore che fossero nella disponibilità della *de cuius* alla data della morte, né la prova di tale circostanza può ritenersi acquisita mediante la produzione n. 17 degli attori, contenente una perizia di stima di beni appartenenti alla *de cuius* che tuttavia risale al 6 ottobre 2015, ossia a quasi quattro anni prima della morte, e nulla prova in ordine all'effettiva appartenenza di essi a \_\_\_\_\_ al momento della morte.

Né una simile prova poteva essere data a mezzo di testimoni, atteso che l'unico capitolo (n. 22) dedotto al riguardo da parte attrice è formulato in modo estremamente generico, per cui, anche ove in ipotesi lo stesso fosse stato ammesso ed integralmente confermato in sede di assunzione delle prove orali, non avrebbe in alcun modo potuto ordinarsi una integrazione o rettifica di inventario in relazione a beni totalmente indeterminati.

Ne deriva che non può essere accolta la domanda di rinnovazione dell'inventario, né può essere disposta alcuna integrazione dello stesso.

**8.** In ordine alle spese di lite, occorre partire dalla constatazione della sostanziale soccombenza degli attori su tutte le domande svolte.

Sebbene il Tribunale, delle plurime domande formulate da costoro, abbia accolto, con esclusivo riferimento all'attore \_\_\_\_\_ e comunque solo parzialmente, quella formulata in via di estremo subordine (dopo aver rigettato tutte le altre), a



ben guardare tale domanda era funzionale all'ottenimento da parte del legatario di beni ulteriori rispetto a quelli che la Parrocchia \_\_\_\_\_ aveva spontaneamente consegnato prima del giudizio (cfr. doc. 21 di parte convenuta), beni la cui appartenenza al patrimonio ereditario non è stata accertata, e dunque, pur dovendosi affermare la qualità di legatario di \_\_\_\_\_ (qualità mai contestata dalla parte convenuta), quanto statuito in ordine a tale domanda non incide sulla valutazione di soccombenza della parte attrice.

Peraltro, proprio in considerazione del pieno riconoscimento da parte della Parrocchia \_\_\_\_\_ della qualità di legatario in capo ad \_\_\_\_\_, anche prima dell'introduzione del presente giudizio, l'accertamento della qualità di legatario in capo all'attore non ha determinato di per sé lo svolgimento di attività defensionale diversa ed ulteriore rispetto a quella funzionale alle restanti domande, che sono state tutte rigettate.

Per le ragioni esposte ritiene il Collegio che le spese debbano essere poste integralmente a carico degli attori in applicazione del principio della soccombenza.

Si ritiene congruo liquidare le spese di lite ai valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della causa e della sua media complessità, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in base alle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate con DM 147/2022.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree formulate in via preliminare, in via principale, in via di prima subordinata;
- 2) in parziale accoglimento della seconda domanda subordinata formulata dagli attori accerta e dichiara che a \_\_\_\_\_ sono stati attribuiti da \_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ e deceduta \_\_\_\_\_ 9 a titolo di legato i disegni di \_\_\_\_\_ ad ella appartenuti;



3) rigetta per il resto la seconda domanda subordinata attorea;

4) condanna

(... quale erede di ..., in solido, alla rifusione a favore della Parrocchia ... della .

spese di lite, che liquida in Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.

Così deciso in Torino il 7.03.2024

Il Giudice estensore

Dott.ssa Nicoletta Aloj

Il Presidente

Dott.ssa Paola Demaria

